

**CITTA' DI BIBBIENA**

**(Provincia di Arezzo)**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 15 DEL 29-03-2017**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.**

Oggi 29-03-2017 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Bernardini Daniele</b>	<b>P</b>	<b>Rossi Mauro</b>	<b>P</b>
<b>Caporali Matteo</b>	<b>P</b>	<b>Vignoli Laura</b>	<b>P</b>
<b>Nassini Francesca</b>	<b>P</b>	<b>Neri Laura</b>	<b>P</b>
<b>Vagnoli Filippo</b>	<b>P</b>	<b>Pennisi Pietro Salvatore</b>	<b>P</b>
<b>Paperini Mara</b>	<b>P</b>	<b>Volpi Paolo</b>	<b>P</b>
<b>Conticini Luca</b>	<b>P</b>	<b>Mazzetti Daniela</b>	<b>A</b>
<b>Nassini Renato</b>	<b>P</b>	<b>Ferrini Sabrina</b>	<b>P</b>
<b>Frenos Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Righini Catia</b>	<b>P</b>
<b>Serrotti Martina</b>	<b>P</b>		

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assessori esterni:

<b>Federico Lorenzoni</b>	<b>P</b>
---------------------------	----------

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**ESECUZIONE IMMEDIATA SI**

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO O DI CONCESSIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO che:**

- a far data dal 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.lgs. 18/04/2016 n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il nuovo codice dei contratti pubblici all'art. 95 comma 2 detta la regola generale in ordine al criterio da utilizzare per l'aggiudicazione degli appalti, stabilendo l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa, eccezion fatta per le specifiche deroghe previste al successivo comma 4;

**RICHIAMATO** l'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 disciplinante le modalità di composizione delle commissioni di aggiudicazione dei contratti di appalto o di concessione, limitatamente ai casi di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

**STABILITO** che, una volta a regime, le norme in questione prevedono l'obbligo di scelta dei commissari mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati esperti iscritti ad un apposito Albo istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 78 del codice;

**RILEVATO** che:

- al comma 3 del richiamato art. 77, è contenuta una deroga in base alla quale le stazioni appaltanti, per le sole procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o di concessione di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 o nel caso di procedure che non presentano particolari complessità, possono nominare componenti scelti internamente tra il proprio personale nel rispetto del principio di rotazione;

- l'art. 216 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, recante disposizioni per la nomina delle commissioni giudicatrici fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del medesimo decreto, demanda la nomina all'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

**ATTESO** che come chiarito dalla competente Autorità Nazionale Anti Corruzione, il tenore letterale del comma 3, laddove prevede la possibilità di nominare commissari interni, non va esteso all'intera commissione ma bensì soltanto ad alcuni dei suoi componenti diversi dal presidente, dal momento che il comma 8 sempre dello stesso art. 77 prescrive la scelta di quest'ultimo tra i commissari sorteggiati;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi del comma 1 del richiamato art. 77 alle commissioni di cui trattasi è attribuita la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, restando nella competenza del RUP la verifica ed il controllo della documentazione amministrativa e dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara, con l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio;

- la scelta dei componenti le commissioni deve garantire l'individuazione di soggetti esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidarsi, dotati di conoscenze tali da poter confrontare, da un punto di vista qualitativo, le diverse offerte;

- i pubblici dipendenti deputati a ricoprire la veste di presidenti delle commissioni devono essere di ruolo, titolari di funzioni dirigenziali ed avere la necessaria competenza tecnica;
- i commissari, anch'essi assunti in ruolo alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, devono risultare inquadrati nelle categorie D e C dell'organigramma dell'Ente presso cui prestano il proprio servizio;

**RICORDATO che:**

- a mente dell'art. 107 comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, la presidenza delle commissioni di gara può essere assegnata esclusivamente ad un dipendente con qualifica di dirigente o funzionario e comunque a soggetto titolare di Posizione Organizzativa e che risulti iscritto nell'apposito Albo presso l'ANAC, quando l'Albo stesso sarà operativo;

- tutti i componenti le commissioni devono soddisfare i requisiti di moralità e compatibilità specificatamente individuati o richiamati dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare:

- **comma 4**, non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- **comma 5**, non devono aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso il Comune che affida il contratto;

- ai sensi del comma 6 del medesimo art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, si applicano ai componenti delle commissioni i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, dall'art. 51 del codice di procedura civile e dall'art. 42 del medesimo decreto 50/2016, i quali prevedono l'impossibilità di far parte delle commissioni giudicatrici per coloro che:

- **art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001**, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- **art. 51 cpc**, 1) hanno interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) loro stessi o la moglie sono parenti fino al quarto grado o legati da vincoli di affiliazione, o sono conviventi o commensali abituali di una delle parti; 3) loro stessi o la moglie hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti; 4) hanno dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, oppure ne sono venuti a conoscenza in altro momento del procedimento o vi hanno prestato assistenza come consulenti tecnici; 5) sono tutori, curatori, amministratori di sostegno, procuratori, agenti o datori di lavoro di una delle parti; se, inoltre, sono amministratori o gerenti di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.
- **Art. 42 D.lgs. 50/2016**, hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del DPR 62/2013 (Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave

inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.)

**RITENUTO** di:

- prevedere, conformemente al disposto dell'art. 77 comma 2 D.lgs. 50/2016 e stante la necessità di garantire la massima speditezza e brevità delle operazioni di valutazione, che le commissioni giudicatrici siano sempre composte da un numero dispari di soggetti, di norma pari a tre oltre il segretario, quest'ultimo non facente parte del seggio con soli compiti di verbalizzazione;

- ammettere l'elevazione a cinque componenti, oltre il segretario, nei soli casi di appalti di particolare contenuto innovativo, tecnologico o che implicino conoscenze multidisciplinari e trasversali alle competenze delle Aree/Settori dell'Ente;

- adottare quale modalità di individuazione dei componenti le commissioni, il sorteggio nell'ambito di apposito elenco tenuto ed aggiornato presso il Servizio Gare e Contratti in collaborazione con il servizio del Personale, ove risulteranno iscritti, per aree di appartenenza e categoria di inquadramento giuridico, tutti i dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Bibbiena e i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano concesso la disponibilità in regime di reciprocità del proprio personale per la partecipazione alle commissioni giudicatrici nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016;

- assegnare la **presidenza** esclusivamente ad un dipendente pubblico di ruolo da scegliersi in base al criterio della competenza tra i titolari di Posizione Organizzativa aventi qualifica di dirigente o funzionario cui sono attribuite funzioni dirigenziali e che risulti iscritto nell'apposito Albo presso l'ANAC, quando l'Albo stesso sarà operativo;

- individuare gli ulteriori componenti della commissione come segue:

- **n. 1 componente**, tra i dipendenti dell'Amministrazione precedente assegnati al servizio comunale al quale si riferisce il procedimento di acquisizione della prestazione ed appartenenti alla categoria contrattuale D o C;
- **n. 1 componente**, tra i dipendenti dell'Amministrazione precedente e di altre Pubbliche Amministrazioni, di categoria contrattuale D, aventi competenza nello specifico settore di riferimento del procedimento;

- di adottare quale principio di rotazione l'impossibilità di ricevere la nomina a presidente o commissario da parte della stessa articolazione organizzativa comunale, per più di due volte consecutive; la preclusione comunque non opera qualora la nomina successiva alla prima abbia riguardato un affidamento di importo pari o inferiore ad € 10.000,00;

**STABILITO** che:

- ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, la nomina delle commissioni di gara è attribuita al Titolare di Posizione Organizzativa (di seguito, P.O.) assegnataria, in forza del Piano esecutivo di gestione o altro strumento di programmazione comunale, dell'obiettivo di gestione relativo al contratto del cui affidamento si tratta;

- la nomina dei componenti e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

- alla determinazione di costituzione della commissione deve essere allegato un verbale a cura del soggetto deputato alla nomina, nel quale vengono riprodotti i criteri che hanno condotto alla definizione del nominativo del presidente, del numero e delle competenze dei componenti la commissione, l'assenza o il ricorrere di preclusioni;

**VISTO** il regolamento per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel testo che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATO** l'art. 4 del D.lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico – amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;

**VISTO** che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

**VISTO** che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e pertanto, non è stata acquisita l'attestazione di regolarità contabile;

*Formula la seguente proposta di*

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il regolamento comunale per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che detto regolamento a validità per tutte le procedure di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 o nel caso di procedure che non presentano particolari complessità (ad esempio quelle svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del codice) e comunque lo stesso, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, troverà applicazione anche per procedure diverse fino alla data in cui risulterà operativo l'Albo di cui all'art. 78 del medesimo Decreto;
3. Di adottare, in attuazione dei principi di competenza e trasparenza, quale modalità di individuazione dei componenti le commissioni, il sorteggio nell'ambito di apposito elenco tenuto ed aggiornato presso il Servizio Gare e Contratti in collaborazione con il servizio del Personale, ove risulteranno iscritti, per aree di appartenenza e categoria di inquadramento giuridico, tutti i dipendenti dell'Amministrazione Comunale di Bibbiena e i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano concesso la disponibilità per la partecipazione alle commissioni giudicatrici nell'ambito di procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016;
4. Di individuare quale principio di rotazione l'impossibilità di ricevere la nomina a presidente o commissario da parte della stessa articolazione organizzativa comunale, per più di due volte consecutive; la preclusione comunque non opera qualora la nomina successiva alla prima abbia riguardato un affidamento di importo pari o inferiore ad € 10.000,00;
5. Di stabilire che il Regolamento di cui trattasi entra in vigore, ai sensi dell'art. 57 comma 4 dello Statuto Comunale, dalla data di esecutività del presente atto e che le norme regolamentari, una volta esecutive, verranno pubblicate all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, stante l'imminente realizzazione dell'iniziativa in oggetto.
7. *Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Esaminata** la sopra riportata proposta di deliberazione;

**Visto** l'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

**Recepiti** i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 15, contrari 1 (Consigliere comunale Pennisi Pietro Salvatore) espressi palesemente;

### **D E L I B E R A**

**Di approvare** la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. **Successivamente**, in considerazione della imminente necessità di procedere alla nomina di commissioni per l'aggiudicazione di contratti ai sensi del nuovo codice approvato con D.lgs. n. 50/2016, con separata votazione resa palesemente, con voti favorevoli 15, contrari 1 (Consigliere comunale Pennisi Pietro Salvatore) delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Francesco Frenos

Sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.